



## TRIBUNALE DI MANTOVA

### IL GIUDICE DELEGATO

nel procedimento n. 3/2021 ex art. 14 quaterdecies della legge n. 3/12 e succ. mod. depositato da  
**Giorgio**, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_;

visto il ricorso per esdebitazione di debitore incapiente depositato da \_\_\_\_\_ Giorgio e visti i documenti allegati;

visto il decreto 20/10/21 (dep. il 21/10/21) con richiesta di integrazione della documentazione prodotta;

vista la nota di deposito in data 29/10/21 e la documentazione allegata;

visto il decreto 10/11/21 (dep. il 11/11/21);

vista la nota di deposito 24/11/21 e l'allegata documentazione;

visto l'art. 14 quaterdecies della legge n. 3/12 e succ. mod.;

osserva quanto segue.

Giorgio ripropone la richiesta di essere ammesso al beneficio dell'esdebitazione del debitore incapiente ex art. 14 quaterdecies della legge n. 3/12 e succ. mod. dopo il rigetto della prima istanza da parte del Giudice Delegato, avvenuto con decreto in data 22/7/21 (dep. in pari data).

Si legge, tra l'altro, nel citato provvedimento, a motivazione del rigetto, che: “. . . l'istante è socio accomandatario della \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ Giorgio \_\_\_\_\_ e che tale società risulta in liquidazione e non cancellata dal registro imprese sicchè la stessa può ancora essere dichiarata fallita non essendo decorso il termine di cui all'art. 10 l.f.; - considerato che dalla documentazione allegata non emerge, con riguardo alla predetta società, il mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 1 l.f. sicchè la stessa e, conseguentemente, il socio accomandatario sono passibili di essere dichiarati falliti laddove l'interessato, per essere ammesso al beneficio in esame, deve fornire la prova positiva della sua non assoggettabilità a procedura concorsuale disciplinata dal r.d. 267/1942; - osservato altresì che la società, per affermazione dell'istante, è titolare di crediti verso terzi pari a circa € 100.000,00 e che non è documentato che gli stessi siano inesigibili sicchè non è provato che il debitore non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità non essendo adeguatamente dimostrato che la sua quota di partecipazione nella \_\_\_\_\_ sia priva di valore; - rilevato altresì che è stata depositata unicamente la dichiarazione dei redditi del 2018 relativa al periodo d'imposta 2017 e non la documentazione fiscale degli ultimi tre anni come stabilito dall'art. 14 quaterdecies co. 3 della legge n. 3/2012; - rilevato infine che non risultano sufficientemente

*indicati lo stipendio, la pensione, il salario e le eventuali entrate del coniuge convivente con l'istante come prescritto dall'art. 14 quaterdecies co. 3 della legge n. 3/2012: . . .”.*

Con il ricorso preso oggi in esame è stato documentalmente provato che la società di  
Giorgio di cui Giorgio era socio accomandatario (e liquidatore), è stata  
cancellata dal Registro delle Imprese in data 1/12/17, dopo essere stata posta in liquidazione dal  
13/9/17.

Il ricorrente risulta pertanto soggetto non fallibile.

Quanto ai crediti verso terzi si legge nella relazione particolareggiata (pagg. 8 e 9), ed è, sia pure in parte, documentalmente provato, che “ . . . i crediti verso i clienti rimasti in capo al sodalizio cessato sono – di fatto e concretamente – inesigibili. Si tratta – in concreto – di crediti riferiti a soggetti commerciali cessati e/o a persone a loro volta incapienti: a tutto volere concedere, quindi, l'assenza di soddisfazione è del tutto prevedibile. Ciò al di là dell'importanza economica delle spese di procedura (soprattutto se rapportate all'alea del recupero stante le condizioni di partenza) e della – oramai – maturata e/o incombente [la] prescrizione. Per questi motivi, è del tutto ragionevole non considerare la sussistenza di tali crediti tra l'attivo disponibile di Giorgio . . .”.

Il ricorrente ha poi allegato dichiarazione di non avere presentato la dichiarazione dei redditi per gli anni 2019 e 2020 (e neppure la Certificazione Unica) essendosi dedicato interamente a prestare assistenza al padre infermo.

Analoga dichiarazione ha reso la moglie del ricorrente, .

Giorgio è attualmente disoccupato, non è proprietario di alcun bene immobile né di beni mobili registrati, e non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.

L'indebitamento di Giorgio (il cui unico creditore è l'Agenzia delle Entrate – Riscossione) è riconducibile alla situazione debitoria venutasi a creare in capo alla società di Giorgio , dovendo egli rispondere delle obbligazioni sociali ex art. 2313 c.c., come già evidenziato nel precedente decreto di rigetto del 22/7/21.

Nella relazione particolareggiata in data 21/9/21, a firma del Gestore della crisi, alla voce “ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere alle obbligazioni”, si legge, tra l'altro (pagg. 12 e 13), che “le attuali ragioni dell'incapacità di Giorgio al pagamento della debenza formatasi si sostanzia – di fatto – nelle disavventure economiche, costituite - in principalità ed in particolare - dal mancato incasso di molteplici crediti aziendali (per lo più a seguito di procedure concorsuali alle quali furono assoggettati i clienti, maturatesi tra il 2010 e il 2016). Tale situazione – di fatto – ha ridotto e successivamente annullato la liquidità aziendale, obbligando il ricorrente a cessare la propria impresa societaria . . .”.

Nell'ambito della verifica del requisito della “meritevolezza” si deve quindi escludere sia il compimento di atti in frode sia la sussistenza di dolo o colpa grave in capo al ricorrente.

Richiamato quanto sopra si è detto circa la documentazione che accompagna il nuovo ricorso e precisato che la relazione particolareggiata allegata al ricorso stesso comprende le indicazioni richieste dall'art. 14 quaterdecies comma 4 della legge n. 3/12 e succ. mod., la domanda può essere accolta.

Da ultimo, quanto all'ammissione di Giorgio al patrocinio a spese dello Stato, si ritiene di condividere quanto argomentato da Trib. Torino, Sez. VI, 16/11/17.

**P.Q.M**

**Concede a** **Giorgio**, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, l'esdebitazione prevista dall'art. 14 quaterdecies della legge n. 3/12 e succ. mod..

**Ordina** al debitore, a pena di revoca del beneficio, di redigere **entro il 31 dicembre di ogni anno**, per le quattro annualità successive al presente decreto, le dichiarazioni scritte relative alle utilità rilevanti sopravvenute dalla emissione del decreto o dall'ultima dichiarazione (sia positiva che negativa), e di depositarle a mani del Gestore della crisi.

**Dispone** che il Gestore della crisi provveda ogni anno a relazionare in merito alle verifiche compiute per accertare la sussistenza o meno di sopravvenienze rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10% ai sensi dell'art. 14 quaterdecies della legge n. 3/12 e succ. mod..

**Dispone** che il Gestore della crisi provveda alla comunicazione del presente decreto ai creditori ai sensi dell'art. 14 quaterdecies, comma ottavo, della legge n. 3/12 e succ. mod., con avvertimento che possono proporre opposizione nel termine di giorni trenta con atto trasmesso al Gestore della crisi, Avv. \_\_\_\_\_, o depositato presso la Cancelleria Fallimentare di questo Tribunale.

**Si riserva** la fissazione di successiva udienza di comparizione nel caso di presentazione di opposizioni.

Si comunichi.

Mantova 18/12/21.

IL GIUDICE/DELEGATO  
Dott. Andrea Gibelli

TRIBUNALE DI MANTOVA  
depositato in Cancelleria  
Oggi 20 DIC 2021  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Manuela Malaghini

